



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ORTIS, MININNO, DONNO, ROMANO, CASTIELLO, MORRA, DI MICCO, LANNUTTI, TRENTACOSTE, CORBETTA, AGOSTINELLI, ABATE, MOLLAME, EVANGELISTA, NATURALE, GALLICCHIO, MANTOVANI, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PRESUTTO, GARRUTI, PIRRO, FEDE, GIANNUZZI, ANGRISANI e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2019

Istituzione della figura dell’orientatore interculturale della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. – Allorché si voglia affrontare in tutta la sua complessità il fenomeno migratorio che ha interessato e va tutt'ora coinvolgendo il nostro Paese, si prospetta come necessaria e non più rinviabile l'implementazione di percorsi d'inclusione del migrante che non prescindano da principi pedagogici solidi e strutturati. Non è più possibile parlare di accoglienza, né soprattutto di integrazione, senza un programma di comunicazione interculturale che miri a costruire un vero senso di appartenenza del soggetto alla comunità locale; così come non è pensabile poter includere, senza alcun tipo di supporto, persone che provengano da contesti sociali ed educativi spesso radicalmente differenti da quelli occidentali. Non basta infatti che l'immigrato trovi un'occupazione lavorativa (peraltro spesso poco o nulla tutelata), o riesca a trovare un domicilio più o meno stabile (in una qualche emarginata ed emarginante periferia italiana) per considerare risolti i suoi problemi. Ciò che manca allo stato attuale, e come legislatori siamo tenuti ad esserne consapevoli, è una figura che integri l'imprescindibile funzione svolta dal mediatore culturale; offrendo da un lato consulenza e aiuto ai migranti, dall'altro dialogando con gli enti territoriali, i servizi sociali e le istituzioni.

Tale nuova figura professionale, che il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di istituire, è quella dell'orientatore interculturale: essa saprà rispondere alla necessità del migrante di comprendere e inserire sé stesso in relazione al nuovo contesto, avendo come fine ultimo il supporto della persona nella costruzione del proprio progetto di vita umano e professionale; ponendosi come vero e proprio ponte tra le cul-

ture, stabilendo connessioni, dialogo, reciprocità. I suoi compiti saranno molteplici: dovrà promuovere la comunicazione tra l'utenza straniera e le istituzioni; agevolare le condizioni di pari opportunità nell'accesso ai servizi; favorire l'inserimento lavorativo dell'immigrato nel contesto italiano attraverso l'orientamento professionale, e via dicendo. Esercitando la sua professionalità – sia come dipendente che in qualità di consulente – presso organizzazioni, pubbliche e private, nelle quali siano necessarie competenze nell'ambito della mediazione linguistico-culturale: aziende, associazioni senza scopo di lucro, tribunali, carceri, consultori, ospedali, centri di accoglienza, centri per l'impiego, scuole e altre strutture pubbliche che offrono servizi sul territorio.

Ma dove rintracciare i profili atti allo svolgimento di tali – delicatissimi – compiti, qui brevemente e sommariamente illustrati?

Esiste già, nel nostro Paese, un invidiabile patrimonio professionale di competenze e abilità, che attende solo di essere fruttuosamente impiegato: è quello rappresentato dai volontari militari in congedo, quali individuati nell'articolo 1 del presente disegno di legge; giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che hanno svolto periodi di ferma nelle Forze armate (variabili tra l'uno e gli undici anni), potendo vantare una provata esperienza di lavoro, oltre che competenze formali e informali di altissimo profilo e affidabilità. Di tali figure si sta occupando l'ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, attraverso il progetto « Sbocchi occupazionali » del Ministero della difesa: progetto volto al riconoscimento delle capacità acquisite dai

volontari durante la loro vita militare, al fine di ampliarne le opportunità formative e occupazionali. Cardine del progetto è il sistema informativo lavoro difesa (SILDifesa) con la sua banca dati di *curricula*, visionabili da parte delle aziende accreditate, la quale costituisce un luogo virtuale d'incontro fra domanda e offerta di lavoro (il cosiddetto *matching*).

Il presente disegno di legge si sposa infatti con le linee guida indicate dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015 (e dal successivo decreto attuativo del 2017), le quali pongono come obiettivo, parallelamente all'incremento della « percentuale di personale relativamente giovane all'interno delle Forze armate per il mantenimento in efficienza della componente più operativa », anche un futuro « bilanciamento tra servizio permanente e tempo determinato »; ciò al fine di mantenere le Forze armate « anagraficamente giovani e motivate ». Inoltre, facilitando il transito del personale a tempo determinato « nei settori della pubblica amministrazione e/o del mondo produttivo civile », si vuole « mettere a servizio del Paese le conoscenze professionali acquisite ». Nel 2017, infatti, solo il 18 per cento del corpo militare era composto da volontari in ferma prefissata; con un'età media complessiva del personale che si aggira intorno ai 38 anni. Ebbene, entro il 2024 soltanto il 60 per cento della compagine armata italiana sarà costituita da professionisti; in quello stesso anno, poi, circa 60 mila volontari verranno congedati.

In aggiunta a quanto già previsto dagli articoli 1013 e seguenti del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di reinserimento del personale in congedo, nonché in attuazione dell'articolo 1529-*bis* del medesimo, in materia di formazione del personale civile, in virtù della perizia e dell'esperienza da questi giovani maturata, potrebbe dunque essere assegnato loro il compito di orienta-

tori interculturali. Tale incarico potrà essere ricoperto a seguito di una ulteriore fase formativa, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 del presente disegno di legge. La provata capacità di lavoro di squadra in ambienti impegnativi e difficili, nazionali e internazionali (avendo molti di loro svolto missioni di *peace-keeping* in diversi teatri operativi, spesso proprio nei territori di provenienza dei migranti); l'ottima preparazione tecnica che molti possono vantare; la formazione nell'area della sicurezza e della protezione della persona; l'impiego, di alcuni, nel sostegno logistico: tutte queste qualità ed esperienze fanno dei militari congedati senza demerito i più idonei a incarnare questa nuova figura professionale. Si tratta di risorse rilevanti che come tali non possiamo e non vogliamo ignorare.

Come poco sopra accennato, sarà necessario altresì prevedere presto un percorso d'istruzione che completi la formazione dell'orientatore; percorso che si realizzerà attraverso la frequenza di corsi, presso università o enti di formazione regionali accreditati, per la somministrazione di alcuni moduli formativi: lingua inglese, ovviamente e innanzitutto; elementi di storia dei principali Paesi di origine dei migranti; geografia politico-economica; elementi di diritto internazionale, elementi di diritto comunitario; antropologia culturale, pedagogia interculturale; orientamento scolastico e professionale; sociologia dell'immigrazione; comunicazione,

Le modalità di partecipazione al corso di formazione per orientatore culturale della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, saranno definite dal Ministro della difesa, di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, all'articolo 2 del presente disegno di legge, si prevede che dall'attuazione del medesimo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno

agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si spera dunque, con questa relazione, di aver a sufficienza illustrato la - doppiamente necessaria e doppiamente utile - istituzione della figura dell'orientatore interculturale, della quale beneficeranno non solo

gli stranieri stanziati in Italia; essa consentirà infatti allo Stato di reimpiegare e reinvestire nella società e nel mercato del lavoro le competenze acquisite dai tantissimi volontari congedati delle nostre Forze armate, le cui professionalità rappresentano un vanto per l'Italia, e che non possono e non devono in alcun modo essere messe da parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della figura dell'orientatore
interculturale della Difesa)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1529-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 1529-*ter.* - *1.* Il personale di cui agli articoli 697 e 700, collocato nella categoria dei militari in congedo di cui all'articolo 874, comma 1, lettera *c*), in aggiunta a quanto disposto dagli articoli 1013 e seguenti in tema di reinserimento del personale in congedo cd in attuazione dell'articolo 1529-*bis*, possono a domanda partecipare, previa ammissione, al corso di formazione per orientatore interculturale della Difesa.

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di partecipazione al corso di cui al comma 1 ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00